



L'APPALTO INTEGRATO NEL NUOVO CODICE APPALTI D.LGS. 36/2023: UNA NUOVA POSSIBILITÀ

L'articolo 44 del nuovo Codice Appalti regola l'appalto integrato, ossia quell'istituto in cui l'appalto di lavori ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori.

Il nuovo codice, innovando il tema, supera quindi definitivamente il divieto di appalto integrato di cui al previgente art. 59 D.lgs. 50/2016.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

[ART. 59, CO.1, D.LGS. 50/2016](#) → ex Appalto Integrato Codicistico Generale;

[ART. 59, CO. 1-BIS, D.LGS. 50/2016](#) → ex Appalto Integrato Codicistico Specialistico;

[ART. 48, CO.5, L. 108/2021](#) → ex Appalto integrato "Derogante";

[ART. 44, D.LGS. 36/2023](#) → Nuovo Appalto Integrato.

IL PUNTO SULLA NUOVA DISCIPLINA

A norma dell'**art. 44 D.lgs. 36/2023**, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati (cfr. circolare n. 34 "Qualificazione delle Stazioni Appaltanti") possono ricorrere all'appalto integrato per i **lavori**, senza una soglia minima e con estensione anche alle opere di manutenzione straordinaria (resta esclusa, invece, detta possibilità, per il caso di opere di manutenzione ordinaria).

La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Viene superato il precedente divieto di appalto integrato, peraltro già ridimensionato dal correttivo D.lgs. n. 56/2017 e poi sospeso a più riprese dall'art. 1 L. n. 55/2019 (fino, da ultimo, al 30 giugno 2023).

Tanto, sulla base del criterio direttivo contenuto nell'art. 1, co. 2, lett. ee), della legge delega n. 78 del 2022 che ha affidato al legislatore delegato il compito di individuare le "ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, fermi restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta al progettista, da parte delle medesime stazioni appaltanti, della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta").

Con riferimento al ruolo del progettista, va detto anzitutto che mentre nel caso dell'appalto di progettazione l'attività di progettazione configura un appalto di servizi ed il progettista assume la veste di operatore economico a tutti gli effetti, nella diversa ipotesi di appalto integrato, il progettista non assume la qualità di concorrente, né di titolare del rapporto contrattuale con la P.A. in caso di aggiudicazione, ma resta un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara: l'impresa di costruzione assume la veste di offerente, mentre il progettista non assume alcuna responsabilità in ordine alla presentazione dell'offerta diversa e ulteriore rispetto alla responsabilità inerente alla prestazione a lui demandata (predisposizione dell'elaborato progettuale).

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI

Nel vigore della precedente disciplina, ci si è domandati a più riprese se per la partecipazione all'appalto integrato bastasse l'attestazione SOA di progettazione e costruzione ovvero se occorresse dimostrare il possesso dei requisiti speciali di progettazione.

Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi il Consiglio di Stato, ritenendo sufficiente l'attestazione SOA per la progettazione, purché il concorrente abbia scelto di avvalersi di un progettista interno, componente del proprio gruppo di progettazione, e lo abbia nominativamente indicato [**Cons. Stato, Sezione V, sentenza n. 1539/2018**].

Tuttavia, non mancano pronunce volte a sostenere invece che i soggetti che siano in possesso di attestazione SOA come appaltatori integrati (in quanto hanno già dimostrato in tal sede la capacità progettuale stante l'indicazione di adeguati professionisti) non abbiano bisogno di indicare in sede di offerta i nominativi dei tecnici che opereranno la progettazione. Tale onere graverà invece sulle imprese partecipanti ad appalto integrato senza specifica qualifica SOA per il medesimo, ma solo per la costruzione dell'opera [**ex multis, TAR Lazio, Sez. III, sentenza n. 45/2010**].



I PROFILI INNOVATIVI DELLA DISCIPLINA

Di notevole portata innovativa è il disposto di cui all'art. 44, co. 3, D.lgs. 36/2023, ove viene previsto:

- I. Particolare **specializzazione professionale degli operatori** da ammettere alla procedura di affidamento dell'appalto integrato: la qualificazione per la progettazione deve comprendere anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione;
- II. La **valutazione delle offerte** concernenti appalti integrati che deve avvenire necessariamente attraverso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuate sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- III. La **indicazione distinta del corrispettivo** richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Ancora, deve sottolinearsi come la legge di gara deve prevedere anche i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione. Inoltre, i requisiti di progettazione possono essere soddisfatti da:

- Imprese con SOA anche per la progettazione;
- RTI con all'interno un progettista;
- Progettista esterno indicato in sede di offerta.

ASPETTI PROCEDURALI

Si prevede la facoltà della Stazione Appaltante di porre a base di gara:

- A. **il progetto di fattibilità tecnica ed economica** → l'Operatore Economico, in sede di gara, presenterà varianti al progetto di fattibilità posto a base di gara e il contratto comprenderà anche il progetto definitivo;
- B. **il progetto definitivo** → l'OE, in sede di gara, presenterà il progetto definitivo e il contratto comprenderà solo il progetto esecutivo.

Sarebbe opportuno, se non necessario, prevedere alcune clausole nel contratto di appalto che chiariscano che: 1. il rischio di progettazione è in capo all'OE; 2. il finanziamento della progettazione è in capo all'OE. Da questo discenderebbe che in caso di variazioni apportate da enti sovracomunali alla progettazione presentata in sede di gara l'onere e il finanziamento delle sue varianti ricade in capo all'OE.

Prima della indizione della gara la S.A., in conformità all'art. 14, co. 3, ult. periodo, L. 241/1990, convoca la **conferenza di servizi preliminare** sul progetto di fattibilità da porre a base di gara. La conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.

Focus: Migliorie al progetto / Varianti progettuali migliorative: *in sede di gara d'appalto e allorché il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicitarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall'Amministrazione, ... mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione e l'individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti contenuti nel bando di gara entro i quali l'opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.*

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>